

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 maggio 2022

SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE		LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2021, n. 16.	
LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2022, n. 2.		Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024. (22R00143)..... Pag. 17	
Modifiche al Titolo III della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni. (22R00139)..... Pag. 1		REGIONE TOSCANA	
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 2021, n. 46/R.	
LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 2021, n. 13.		Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario). (22R00144)..... Pag. 18	
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie. (22R00140)..... Pag. 6		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2021, n. 48/R.	
LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2021, n. 14.		Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto). (22R00145) Pag. 20	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2021). (22R00141) Pag. 11		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2021, n. 49/R.	
LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2021, n. 15.		Modifica al Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). (22R00146)..... Pag. 28	
Legge di stabilità provinciale per l'anno 2022. (22R00142)..... Pag. 15			





REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2022, n. 2.

Modifiche al Titolo III della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8/Sez. gen. del 24 febbraio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni

1. All'art. 91 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle attività comunali e a condizione che la normativa provinciale lo consenta, i comuni possono assumere il personale in sostituzione di quello prossimo alla cessazione del rapporto di lavoro con un anticipo non superiore a tre mesi rispetto alla cessazione del rapporto stesso.»

Art. 2.

Modificazione dell'art. 100 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. All'art. 100 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire maggiore flessibilità di adeguamento alle esigenze di organizzazione del lavoro, le graduatorie possono essere utilizzate anche per la copertura dei posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione delle procedure concorsuali, con specifico riferimento alle previsioni del piano triennale del fabbisogno di personale o a situazioni oggettive legate alla funzionalità dei servizi.»

Art. 3.

Modificazione dell'art. 108 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Nel comma 6 dell'art. 108 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, la cifra: «20.000» è sostituita dalla cifra: «30.000».

Art. 4.

Introduzione dell'art. 123-bis nella legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Dopo l'art. 123 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«Art. 123-bis (Mobilità volontaria). — 1. Gli enti locali possono ricoprire posti vacanti in organico mediante mobilità volontaria di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni che siano state precedentemente dichiarate infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente o negli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100.»

Art. 5.

Modificazione dell'art. 127 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Nell'art. 127 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di gestione associata di servizi o funzioni la normativa provinciale può prevedere la possibilità per i comuni di assumere figure dirigenziali in deroga al limite demografico previsto dal comma 1.»


Art. 6.

Sostituzione dell'art. 149 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. L'art. 149 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 149 (Nomina a segretario comunale di quarta classe e di terza classe nei comuni fino a 3.000 abitanti). — 1. La nomina a segretario comunale di quarta classe e di terza classe nei comuni fino a 3.000 abitanti è deliberata dal consiglio comunale a seguito di concorso per titoli ed esami. I titoli sono valutati sulla base dei criteri stabiliti con decreto del presidente della regione. Il punteggio assegnato ai titoli non può essere superiore al 30 per cento del punteggio complessivo.

2. Possono partecipare al concorso i segretari comunali in servizio e i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età, i quali, oltre a possedere i generali requisiti richiesti per accedere a posti di impiego comunale, siano in possesso di certificato di idoneità all'esercizio



delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e Bolzano.

3. Costituisce titolo preferenziale e valutabile ai fini del concorso l'attestato di frequenza al corso abilitante di cui all'art. 143.

4. Il contratto individuale di lavoro dei segretari di quarta classe precisa la durata minima della permanenza presso la sede segretarile, da contenere in un periodo compreso tra uno e tre anni con decorrenza dall'effettiva assunzione del servizio. In mancanza di una previsione nel contratto il segretario deve rimanere nella sede per almeno due anni. Resta salva la possibilità per le parti di concordare in ogni momento la modifica della clausola di durata minima garantita. Nel caso di dimissioni volontarie con decorrenza anticipata rispetto al termine di permanenza legale o concordato il segretario è escluso dai concorsi segretarili e non può assumere servizio in qualità di segretario comunale sino alla scadenza di tale termine.

5. La regione compartecipa all'onere di spesa per le procedure concorsuali relative alla copertura delle sedi segretarili di quarta classe assegnando al comune che ha bandito ed espletato il concorso per la copertura della sede segretarile un contributo forfettario di euro 2.000.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 150 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. L'art. 150 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 150 (Nomina a segretario comunale di terza classe nei comuni con più di 3.000 abitanti e di seconda classe nei comuni fino a 10.000 abitanti). — 1. La nomina a segretario comunale di terza classe nei comuni con più di 3.000 abitanti e di seconda classe nei comuni fino a 10.000 abitanti è deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali in servizio a tempo indeterminato o che hanno prestato servizio a tempo indeterminato presso sedi segretarili di terza classe con più di 3.000 abitanti o di seconda classe;

b) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario generale per almeno un anno presso sedi segretarili di prima o seconda classe con più di 10.000 abitanti;

c) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario comunale per almeno due anni presso sedi segretarili di seconda classe fino a 10.000 abitanti o di terza classe con più di 3.000 abitanti;

d) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di terza o quarta classe fino a 3.000 abitanti;

e) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno due anni presso sedi segretarili di prima o seconda classe con più di 10.000 abitanti;

f) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno quattro anni presso sedi segretarili di seconda classe fino a 10.000 abitanti o di terza classe con più di 3.000 abitanti;

g) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno sei anni presso sedi segretarili di terza classe fino a 3.000 abitanti;

h) i dipendenti pubblici in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'art. 145 con almeno nove anni di servizio effettivo nella VIII qualifica funzionale o in qualifica equivalente.

2. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a segretario comunale presso i comuni di quarta classe o di terza classe fino a 3.000 abitanti di cui all'articolo 149.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 151 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. L'art. 151 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 151 (Nomina a segretario generale di prima classe e di seconda classe nei comuni con più di 10.000 abitanti). — 1. La nomina a segretario generale di prima classe e di seconda classe nei comuni con più di 10.000 abitanti è deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i segretari generali in servizio a tempo indeterminato o che hanno prestato servizio a tempo indeterminato presso sedi segretarili di prima o seconda classe con più di 10.000 abitanti;

b) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario generale per almeno due anni presso sedi segretarili di prima o seconda classe con più di 10.000 abitanti;


c) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di seconda classe fino a 10.000 abitanti o di terza classe con più di 3.000 abitanti;

d) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario comunale per almeno sei anni presso sedi segretarili di terza o quarta classe fino a 3.000 abitanti;

e) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di prima o seconda classe con più di 10.000 abitanti;

f) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno sei anni presso sedi segretarili di seconda classe fino a 10.000 abitanti o di terza classe con più di 3.000 abitanti;

g) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno nove anni presso sedi segretarili di terza classe fino a 3.000 abitanti.



2. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a segretario comunale di terza classe nei comuni con più di 3.000 abitanti e di seconda classe nei comuni fino a 10.000 abitanti di cui all'art. 150.»

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 152 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. L'art. 152 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 152 (Norme comuni per la partecipazione ai concorsi per la copertura di sedi segretarili). — 1. Per la determinazione del numero degli abitanti ai fini degli articoli 149, 150 e 151 si fa riferimento alla popolazione legale come determinata in esito all'ultimo censimento.

2. L'ammissione dei candidati ai concorsi previsti dagli articoli 149, 150 e 151 è subordinata al possesso del certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e Bolzano.

3. Per l'ammissione ai concorsi previsti dagli articoli 150 e 151 si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai fini del conseguimento dell'anzianità sono interamente valutabili i servizi prestati a tempo determinato;

b) per i periodi di servizio prestati presso comuni convenzionati si calcola la popolazione complessiva dei comuni associati;

c) i servizi a scavalco sono valutabili se svolti al di fuori dell'orario di servizio da segretari comunali con rapporto di lavoro a tempo parziale nei limiti del complessivo orario settimanale previsto contrattualmente;

d) al fine di soddisfare i requisiti di esperienza professionale richiesti, i periodi di servizio prestato in sedi di classe diversa sono cumulabili, previa trasformazione in servizio equivalente, in proporzione al rilievo loro rispettivamente attribuito dagli articoli 150 e 151;

e) gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da valutazioni negative.»

Art. 10.

Modificazioni dell'articolo 153 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. All'art. 153 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «o dell'ente di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le sedi segretarili delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano sono equiparate alle sedi segretarili comunali di seconda classe.

2-ter. I segretari delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano possono partecipare ai concorsi pubblici per la copertura delle sedi segretarili previste dagli articoli 149 e 150.»

Art. 11.

Modificazione dell'articolo 155 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Nell'articolo 155 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle attività comunali e a condizione che la normativa provinciale lo consenta, i comuni possono assumere al di fuori della dotazione organica il segretario comunale in sostituzione di quello prossimo alla cessazione del rapporto di lavoro con un anticipo non superiore a sei mesi rispetto alla cessazione del rapporto stesso. Fino alla cessazione, la titolarità della sede rimane in capo al segretario comunale uscente. Al vincitore del concorso può essere conferita la supplenza della sede segretarile in caso di assenza del titolare per motivi di ferie, malattia, aspettativa o per altre ragioni.»

Art. 12.

Modificazione dell'articolo 156 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Nell'articolo 156 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «o da un esperto in selezione e valutazione del personale. Nel caso siano proposti più nominativi è nominato l'esperto che ha ottenuto in separata votazione i due terzi dei voti dei presenti o dalla terza votazione almeno la maggioranza dei voti dei presenti».


Art. 13.

Introduzione dell'articolo 156-bis nella legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 156 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«Art. 156-bis (Materie di esame). — 1. Le materie di esame per l'accesso alle sedi segretarili sono individuate con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale.

2. L'esame si articola in una prova scritta e in una prova orale. La prova scritta consiste nell'illustrazione e redazione di un atto amministrativo. La prova orale può essere articolata in una o più esercitazioni e colloqui, eventualmente integrati con elementi scritti, al fine di valutare le conoscenze e capacità dei candidati richieste nel bando. Può essere svolta, in tutto o in parte, nelle seguenti forme: conferenza orale, trattazione di casi esemplificativi, simulazioni di situazioni specifiche, colloquio.»



Art. 14.

Modificazione dell'articolo 158 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Nel comma 1 dell'articolo 158 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, viene aggiunto in fine il seguente periodo: «L'accertamento della medesima classe giuridica in relazione alle classi seconda e terza è effettuato tenuto conto anche del numero degli abitanti secondo le disposizioni previste dagli articoli 149, 150, 151 e 152, comma 1.».

Art. 15.

Introduzione dell'articolo 158-bis nella legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 158 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«Art. 158-bis (Utilizzo delle graduatorie di concorso per la copertura delle sedi segretari)

1. I comuni che non abbiano una graduatoria in corso di validità possono coprire il posto vacante di segretario mediante utilizzo delle graduatorie di concorso della medesima classe giuridica approvate dai comuni, dalle comunità o dalle comunità comprensoriali della provincia di appartenenza. L'accertamento della medesima classe giuridica in relazione alle classi seconda e terza è effettuato tenuto conto anche del numero degli abitanti secondo le disposizioni previste dagli articoli 149, 150, 151 e 152, comma 1.

2. L'utilizzo della graduatoria di altri enti si perfeziona previo accordo tra le amministrazioni interessate che può essere stipulato sia prima che dopo l'approvazione della graduatoria medesima.

3. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri enti l'individuazione della graduatoria da utilizzare avviene nel rispetto dei criteri prestabiliti dall'amministrazione con deliberazione di consiglio.».

Art. 16.

Modificazioni dell'articolo 159 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. All'art. 159 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Modifiche delle sedi segretarili in caso di fusioni. Gestione associata della segreteria comunale nei comuni della provincia di Trento»;

b) prima del comma 1 è anteposto il seguente:

«01. Le modifiche delle sedi segretarili in caso di fusione di comuni sono disciplinate dai commi 1 e 5. La gestione associata della segreteria comunale nei soli comuni della provincia di Trento è disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5.».

Art. 17.

Introduzione dell'articolo 159-bis nella legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 159 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«Art. 159-bis (Gestione associata della segreteria comunale nei comuni della provincia di Bolzano). — 1. In caso di convenzione per la gestione associata della segreteria comunale nei comuni della provincia di Bolzano, è inquadrato come titolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 140, comma 2, il segretario di qualifica più elevata conseguita in via definitiva. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposita selezione, secondo le procedure stabilite nella convenzione, a cui sono ammessi i segretari della gestione associata inquadrati nella suddetta qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono soggetti alle direttive del titolare. La copertura delle sedi segretari) coinvolte nella gestione associata avviene nel rispetto dei limiti assunzionali stabiliti dalla normativa provinciale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e successive modificazioni. In caso di nuova copertura di una sede segretarile si procede all'individuazione del titolare in base a quanto previsto dal presente comma. La convenzione prevede la ripartizione tra i segretari delle funzioni segretarili nei comuni associati.


2. In caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, ai segretari in servizio già titolari di sede segretarile sono riassegnate, nei rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretarile.

3. I segretari in servizio a tempo indeterminato nei comuni interessati da processi di gestione associata conservano, se più favorevole, il trattamento giuridico e provvisoriamente quello economico in godimento, con esclusione dell'indennità di convenzione, fino alla ridefinizione dello tetto nei contratti collettivi. I segretari non titolari conservano il diritto alla nomina quali titolari in caso di successiva vacanza del posto di segretario titolare. Ai fini di tale nomina, della mobilità e della partecipazione ai concorsi il servizio svolto quale segretario non titolare della gestione associata è equiparato, se tale equiparazione risulta più favorevole, a quello prestato in qualità di segretario comunale presso il comune d'origine.».

Art. 18.

Modificazioni dell'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Nel comma 2 dell'art. 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni dopo le parole: «La graduatoria è formata» sono aggiunte le seguenti: «di norma».



2. Nell'art. 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La commissione dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina. Ove si proceda alla sostituzione di un singolo componente della commissione la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo della durata quinquennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intera commissione.».

Art. 19.

Modificazioni dell'articolo 167 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Nell'art. 167 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Qualora la normativa provinciale lo preveda, il fondo viene utilizzato anche per coprire fino al 50 per cento delle spese gravanti sui comuni relative all'assunzione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a un anno e con una qualifica che richiede il possesso della laurea magistrale di un abilitato del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale, entro due anni dall'approvazione della relativa graduatoria, ai fini dello svolgimento di un ulteriore tirocinio professionalizzante. Il fondo può essere utilizzato inoltre per lo sviluppo di progetti specifici volti a supportare i segretari comunali nelle loro funzioni, come proposti dai consorzi dei comuni e approvati dalla rispettiva provincia.

1-ter. Le ulteriori modalità di utilizzo dei fondi ai sensi dei commi 1 e 1-bis sono disciplinate da un regolamento di attuazione emanato dalle rispettive, province.»;

b) nel comma 2 le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 169 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. L'art. 169 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 169. (Soppressione dei diritti di segreteria). — 1. I comuni possono sopprimere i diritti di segreteria previsti per il rilascio dei certificati anagrafici dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni anche per la quota del 10 per cento destinata alla rispettiva provincia autonoma ai sensi dell'articolo 167.».

Art. 21.

Norma transitoria

1. La nuova disciplina recata dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 14 si applica alle procedure concorsuali e alle mobilità bandite dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione del

decreto previsto dall'articolo 156-bis della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni introdotto dall'articolo 14 della presente legge. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

2. Per la valutazione dei titoli nei concorsi per la copertura delle sedi segretarili di terza classe nei comuni fino a 3.000 abitanti di cui all'articolo 149 della legge regionale n. 2 del 2018, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, si applicano fino all'adozione di un nuovo decreto le disposizioni recate dal decreto del presidente della regione 11 luglio 2012, n. 7/L relativo alla valutazione dei titoli nei concorsi per la copertura delle sedi segretarili di quarta classe.

3. La nuova disciplina recata dall'articolo 2 si applica anche alle graduatorie approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle eventuali disposizioni contenute nel relativo bando di concorso.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione recata dall'articolo 15, l'idoneità conseguita nei concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge e prima del termine previsto dal comma 1 consente l'accesso alle sedi di classe corrispondente a prescindere dal numero degli abitanti. I segretari comunali titolari di sede segretarile in esito a concorsi banditi prima del termine previsto dal comma 1 possono accedere attraverso la mobilità alle sedi di classe corrispondente a prescindere dal numero degli abitanti.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Il comma 1-bis dell'art. 154 e l'allegato C della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni relativo all'articolo 150 della stessa legge sono abrogati a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione del decreto previsto dall'art. 156-bis della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni introdotto dall'art. 13 della presente legge.

Art. 23.

Entrata in vigore


1. Questa legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 22 febbraio 2022

Il Presidente della Regione: FUGATTI

22R00139



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 2021, n. 13.

Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/Sez. gen. del 16 dicembre 2021)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, in conformità con i principi costituzionali, le leggi vigenti, le risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), le risoluzioni e i programmi dell'Unione europea, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà e della sicurezza individuali, una lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica nonché una limitazione al diritto a una cittadinanza piena.

2. La Provincia si impegna a creare le condizioni affinché l'Alto Adige possa essere libero dalla violenza contro le donne e i loro figli e figlie.

3. La Provincia, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie competenze e in ottemperanza alle vigenti disposizioni statali e dell'Unione europea, persegue con la presente legge le seguenti finalità:

a) condannare l'istigazione alla violenza e ogni forma di violenza contro la donna e le/i minori coinvolti esercitata in ambito domestico, extrafamiliare, sociale e lavorativo, compresi la tratta e lo sfruttamento, i matrimoni forzati, le pratiche di mutilazione genitale femminile e ogni altra forma e grado di violenza, nel rispetto dei principi richiamati dal presente articolo;

b) sostenere interventi mirati di formazione, prevenzione e sensibilizzazione che promuovano una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere, volti a prevenire e contrastare l'istigazione alla violenza e ogni forma di violenza, inclusa quella

strutturale, nei confronti delle donne e delle/dei minori coinvolti, nonché a evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria;

c) assicurare misure e azioni a protezione e sostegno delle donne e delle/dei minori coinvolti, vittime di violenza diretta o assistita.

4. Gli interventi previsti dalla presente legge nei confronti delle donne in situazione di violenza sono realizzati secondo i principi dell'autodeterminazione, rispettando i tempi della donna e la sua volontaria adesione ai percorsi proposti. Gli interventi sono attuati senza alcuna discriminazione legata all'identità di genere, all'orientamento sessuale, all'età, all'etnia, alla lingua, alla religione, all'orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilità, alla condizione economica e a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 - Convenzione di Istanbul - valgono le seguenti definizioni:

a) «violenza contro le donne»: violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, anche attraverso l'utilizzo di mezzi digitali;

b) «genere»: ruoli, comportamenti, attività e attributi che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;


c) «violenza contro le donne basata sul genere» o «violenza di genere»: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

d) «violenza domestica»: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa abitazione con la donna;

e) «donne»: anche le ragazze con meno di diciotto anni;

f) «vittima»: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a), c) e d);

g) «*stalking*»: un insieme di condotte reiterate, minacce o molestie tali da provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per l'incolumità di un prossimo congiunto o di una persona a cui è legata da relazione affettiva, ovvero da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita;



h) «violenza assistita»: l'esperienza da parte di una/ un minore di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni;

i) «violenza strutturale»: forma di violenza, esercitata in modo indiretto e prodotta dall'organizzazione sociale stessa, qualora questa presenti profonde disuguaglianze e costringa la donna in una condizione subordinata;

j) «vittimizzazione secondaria»: condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio sperimentata dalla vittima a causa di un atteggiamento di insufficiente attenzione o di negligenza da parte delle istituzioni chiamate in causa, e che provoca nella vittima ulteriori negative conseguenze psicologiche e sociali.

2. Indipendentemente dalle definizioni di cui al comma 1, la presente legge vale anche per quelle forme di violenza che in futuro verranno definite in quanto tali, e per quelle che sono percepite come tali dalle donne.

Art. 3.

Competenze della Provincia

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Provincia:

a) promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione e interventi volti a diffondere una cultura fondata sulla pari dignità, la valorizzazione e il rispetto tra i generi, in collaborazione con i servizi competenti in materia nonché con tutte le istituzioni coinvolte, la società civile e le organizzazioni interessate;

b) favorisce l'integrazione tra enti pubblici e organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di *governance* adeguate, attraverso modalità di collaborazione paritarie e reti locali fra istituzioni, servizi pubblici e associazioni;

c) sostiene su tutto il territorio provinciale la presenza e le attività del servizio «Casa delle donne» di cui all'art. 4, con particolare riferimento alle attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psico-sociale e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia;

d) promuove la formazione e l'aggiornamento delle operatrici del servizio «Casa delle donne» e di altri operatori e operatrici che, nell'ambito della propria attività, entrano comunque in contatto con donne in situazione di violenza;

e) contrasta, nella comunicazione, l'uso di termini, immagini, allusioni, linguaggi verbali e non verbali lesivi della dignità della donna, a prescindere dal mezzo e dalla forma utilizzati e dal luogo di pubblicazione o diffusione;

f) incoraggia il settore della comunicazione e dei media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità;

g) promuove la collaborazione con l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza;

h) sostiene gli interventi rivolti agli autori di violenza di genere;

i) favorisce la diffusione sul territorio provinciale del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e *stalking*;

j) promuove e sostiene la rilevazione e il monitoraggio periodico del fenomeno della violenza di genere e degli interventi attuati, anche attraverso l'integrazione delle diverse fonti informative esistenti;

k) assicura il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti attraverso l'istituzione del fondo di solidarietà di cui all'art. 12;

l) ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, *stalking* e altri atti di violenza contro le donne (fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per i quali si costituisce la Consiglieria di parità della Provincia), devolvendo l'eventuale risarcimento a progetti di prevenzione della violenza contro le donne;

m) promuove e sostiene una rete di tutela delle donne con *background* migratorio, nonché interventi per la loro presa in carico, in collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale che svolgono anche attività a favore dei/delle migranti, al fine di individuare le vulnerabilità multiple e facilitare così l'accesso ai servizi specializzati;

n) promuove e sostiene, in collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale che svolgono attività a favore delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, la realizzazione e l'attuazione di misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e maltrattamento contro le donne con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica e fornire loro un'adeguata assistenza.


Art. 4.

Servizio «Casa delle donne»

1. Il servizio «Casa delle donne» è un servizio socio-assistenziale della Provincia rivolto alle donne che, nell'ambito del territorio provinciale, si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o l'abbiano subita. In casi di emergenza le strutture residenziali di cui al comma 2, lettera b), sono accessibili anche a donne e ai loro figli e figlie minorenni provenienti da fuori provincia, previo accordo con il servizio inviante.

2. Il servizio prevede strutture sia aperte sia residenziali e precisamente:

a) il Centro antiviolenza: punto di riferimento, a indirizzo pubblico, al quale possono rivolgersi le donne che si trovano o si sono trovate in una situazione di violenza, al fine di ottenere informazioni, consulenza, aiuto e sostegno ed essere eventualmente inserite nelle strutture residenziali di cui alla lettera b). Al Centro antiviolenza possono rivolgersi anche altre persone che necessitano di informazioni e consulenza sul tema;



b) le strutture residenziali: strutture protette, a indirizzo segreto, che offrono alloggio, sostegno qualificato e protezione alle donne e ai loro figli e figlie minorenni. Le strutture residenziali sono gestite in forma di «casa rifugio», accessibile ventiquattro ore su ventiquattro, o in forma di «alloggi protetti»;

c) gli alloggi di transizione: strutture che, sulla base di un progetto sociale di sostegno all'autonomia, offrono una sistemazione abitativa autonoma alle donne e ai loro figli e figlie dopo il periodo di ospitalità nelle strutture protette di cui alla lettera b), secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Le strutture di cui al comma 2 devono rispondere ai vigenti criteri di autorizzazione e accreditamento.

4. All'interno delle strutture del servizio «Casa delle donne» vengono garantiti la riservatezza e l'anonimato in un luogo solidale in cui l'accoglienza di genere si basa sulla relazione tra donne e sull'essere dalla parte della donna. Come riconosciuto a livello internazionale, non viene offerto alcun tipo di sostegno agli autori di violenza, né svolta alcuna mediazione con essi.

5. La Provincia promuove l'istituzione di uno o più numeri di reperibilità dei servizi «Casa delle donne», attivi ventiquattro ore su ventiquattro. Sostiene inoltre la creazione di un'applicazione mobile dedicata (app).

Art. 5.

Tavolo di coordinamento permanente

1. Presso la ripartizione provinciale competente in materia di politiche sociali è istituito il tavolo di coordinamento permanente, coordinato dall'ufficio provinciale competente in materia di interventi di contrasto e prevenzione della violenza di genere, al fine di favorire la piena integrazione delle politiche e delle misure a favore delle donne vittime di violenza.

2. Il tavolo di coordinamento permanente è composto da:

a) il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale di cui al comma 1 o un suo delegato/una sua delegata, con funzioni di coordinamento;

b) tre persone designate dalla rete provinciale dei servizi «Case delle donne» di cui all'art. 6;

c) le persone di cui all'art. 7;

d) una persona designata dalla Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne e una designata dal Servizio donna della Provincia;

e) una persona designata dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

3. Il tavolo di coordinamento permanente svolge le funzioni e i compiti indicati di seguito:

a) ha funzioni consultive e propositive;

b) rileva le criticità e i bisogni espressi dalle reti territoriali;

c) definisce un piano provinciale triennale con le azioni e gli interventi di cui alla presente legge, con relative coperture finanziarie, da sottoporre all'approvazione alla Giunta provinciale;

d) elabora i protocolli d'intesa e i protocolli operativi per una buona collaborazione intersettoriale;

e) monitora l'applicazione della presente legge.

4. La realizzazione dei compiti di cui al comma 3 si concretizza attraverso l'istituzione di tavoli tematici, con il coinvolgimento di ulteriori esperti ed esperte, la cui durata è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

5. Il tavolo di coordinamento permanente viene convocato, almeno due volte all'anno, dall'ufficio provinciale di cui al comma 1.

6. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del tavolo di coordinamento permanente e dei tavoli tematici.

7. Ai componenti del tavolo di coordinamento permanente e dei tavoli tematici non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Art. 6.

Rete provinciale dei servizi «Casa delle donne»

1. I servizi «Casa delle donne» presenti sul territorio provinciale operano in rete e si riuniscono regolarmente.

2. La rete provinciale dei servizi «Casa delle donne» è competente in materia di interventi di contrasto e prevenzione della violenza di genere ed è un luogo di confronto, scambio di informazioni, condivisione di esperienze ed elaborazione di progetti comuni.

3. La rete svolge una funzione propositiva e critica al fine di contrastare la cultura della violenza e rendere visibili i bisogni delle donne e dei loro figli e delle loro figlie.

4. La rete designa le referenti per il tavolo di coordinamento permanente di cui all'art. 5.

5. Il funzionamento della rete è disciplinato secondo modalità condivise e formalizzate, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne e dei loro figli e delle loro figlie in carico ai servizi «Casa delle donne».

Art. 7.

Coordinamento territoriale

1. Ogni ente gestore dei servizi sociali individua una persona referente che esercita le seguenti funzioni:


a) coordina la rete territoriale antiviolenza di cui all'art. 8;

b) funge da punto di riferimento per i servizi specialistici, le organizzazioni, gli enti, i professionisti/le professioniste e le persone che a vario titolo si occupano delle tematiche di cui alla presente legge.

Art. 8.

Rete territoriale antiviolenza

1. Ogni ente gestore dei servizi sociali istituisce e coordina una rete territoriale antiviolenza, in collaborazione con il centro antiviolenza del proprio territorio. Qualora nel territorio dell'ente gestore non sia presente un centro antiviolenza, l'ente dovrà richiedere la col-



laborazione di uno dei centri antiviolenza esistenti sul territorio provinciale, mettendo a disposizione le relative risorse.

2. Per ottimizzare la collaborazione e realizzare una rete stabile di collegamento, ogni comune nomina una persona referente in materia di violenza di genere. La nomina è comunicata all'ufficio provinciale di cui all'art. 5, comma 1.

3. Nella rete territoriale antiviolenza sono rappresentati i diversi attori del pubblico e del privato attivi a livello locale. La rete può coinvolgere anche istituzioni che operano a livello provinciale, nonché promuovere il coinvolgimento di donne con un vissuto di violenza.

4. La rete persegue, nel proprio ambito territoriale di riferimento, le seguenti finalità:

- a) promuovere la conoscenza reciproca e condividere modalità operative tra i diversi attori della rete;
- b) sviluppare un linguaggio comune;
- c) proporre interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere;
- d) raccogliere dati sul fenomeno della violenza di genere;
- e) organizzare attività di formazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

5. Il funzionamento della rete è disciplinato secondo modalità condivise e formalizzate.

Art. 9.

Linee guida

1. La Provincia promuove l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di linee guida per i seguenti ambiti:

- a) interventi di sostegno a favore di donne che si trovano o si sono trovate in una situazione di violenza;
- b) interventi a tutela di minori vittime di violenza assistita;
- c) interventi rivolti agli autori di violenza di genere;
- d) collaborazione tra i servizi sociali e i servizi «Casa delle donne»;
- e) soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza all'interno delle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri.

2. La Provincia promuove la stipula di protocolli d'intesa per migliorare la collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale che accompagnano a vario titolo il percorso verso l'autonomia delle donne e delle/dei minori coinvolti.

Art. 10.

Formazione e aggiornamento

1. La Provincia promuove e sostiene percorsi formativi e di aggiornamento per le operatrici dei servizi «Casa delle donne» e per le altre figure professionali delle reti territoriali di cui all'art. 8 che entrano in contatto con le donne vittime di violenza, con le/i minori vittime di violenza assistita o con gli autori di violenza.

2. I servizi «Casa delle donne» definiscono ed elaborano i moduli formativi e di aggiornamento per le aree di intervento interessate dai percorsi per donne in situazione di violenza e per minori vittime di violenza assistita.

Art. 11.

Rilevazione di dati a fini statistici

1. L'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) effettua regolarmente la raccolta e il monitoraggio dei dati relativi alla violenza sulle donne e all'attività dei servizi «Casa delle donne», dei centri e delle reti antiviolenza, nonché di tutti gli altri soggetti operanti nel settore. In particolare, l'ASTAT cura la validazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei suddetti dati, al fine di sviluppare la conoscenza delle problematiche connesse alla violenza sulle donne e sulle/sui minori coinvolti.

2. In collaborazione con centri di ricerca pubblici e privati possono essere svolti studi e ricerche scientifiche sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere in Alto Adige.

Art. 12.

Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti

1. Sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, la Provincia istituisce un fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase che precede l'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso alla consulenza in ambito civilistico o alla consulenza tecnica di parte.


2. Il Fondo è utilizzato per coprire le spese di assistenza legale sia in ambito penale sia in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale sia svolto da avvocate o avvocati regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

3. La Provincia stabilisce i criteri di accesso al Fondo e le modalità di concessione della prestazione di cui al presente articolo, che costituisce una prestazione di assistenza economica sociale ai sensi dell'art. 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

Art. 13.

Costituzione di parte civile

1. Sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, la Provincia, su incarico della Giunta provinciale e previa valutazione della fattispecie concreta da parte delle strutture organizzative provinciali competenti, può costituirsi parte civile nei procedimenti penali per i reati di femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, *stalking* e altri atti di violenza contro le donne commessi in Alto Adige e segnalati all'amministrazione provinciale.



Art. 14.

Violenza assistita

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), i servizi «Casa delle donne» offrono alloggio, sostegno qualificato e protezione alle/ai minori accolti assieme alle loro madri nelle strutture residenziali. Tali servizi attivano un percorso psicopedagogico personalizzato secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 9, comma 1, lettera b).

Art. 15.

Interventi rivolti agli autori di violenza di genere

1. La Provincia sostiene interventi rivolti agli autori di atti di violenza di genere, soprattutto di violenza domestica, al fine di incoraggiare l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, di prevenire nuove violenze e modificare modelli comportamentali violenti.

2. Gli interventi sono realizzati solo a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il sostegno e i diritti umani delle donne e delle/dei minori coinvolti. Gli interventi sono stabiliti e attuati in coordinamento con i servizi «Casa delle donne», escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima ed assicurando la separatezza dei due percorsi.

Art. 16.

Attività di sensibilizzazione e di prevenzione

1. La Provincia promuove regolarmente e a ogni livello campagne e programmi di sensibilizzazione, in collaborazione con i servizi competenti in materia nonché con tutte le istituzioni coinvolte, la società civile e le organizzazioni interessate, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente legge e delle loro conseguenze per le/i minori coinvolti, nonché della necessità di prevenire dette forme di violenza.

2. La Provincia promuove e sostiene inoltre, con il coinvolgimento dei centri antiviolenza, la realizzazione di progetti e iniziative di prevenzione su temi connessi alla violenza di genere, all'interno del sistema scolastico e formativo, nei luoghi di istruzione non formale, nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago e nei media.

3. La Provincia intraprende le azioni necessarie per includere nei programmi delle scuole di ogni ordine e grado temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il rispetto reciproco, la soluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale.

4. Il Servizio donna della Provincia convoca, almeno due volte l'anno, una riunione con tutte le istituzioni e le organizzazioni competenti, al fine di coordinare e garantire, nell'ottica della cooperazione interdipartimentale, la

messa in rete di tutte le misure di cui al presente articolo. Il coordinatore/La coordinatrice del tavolo di coordinamento permanente di cui all'art. 5 partecipa a tali riunioni in qualità di relatore/relatrice.

5. La Provincia può condizionare l'assegnazione di alcuni contributi alla frequentazione di attività di formazione sui principi della presente legge.

Art. 17.

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 18.

Obblighi e sanzioni

1. Chiunque riceva un vantaggio economico dalla Provincia è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'attività o del progetto finanziati, i principi di cui alla presente legge. In caso di violazione di tali principi, il beneficiario/la beneficiaria decade dall'intero vantaggio economico percepito per tale attività o progetto. In caso di reiterazione della violazione, la persona che l'ha posta in essere o l'ente da essa rappresentato verranno esclusi dalla fruizione di ulteriori vantaggi economici per un periodo di due anni.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. La Provincia e gli enti locali possono concedere contributi a enti pubblici e privati per l'attuazione delle misure di cui alla presente legge.

2. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in 0,00 euro per l'anno 2021, in 625.000,00 euro per l'anno 2022 e in 825.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per gli esercizi 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 20.


Abrogazione

1. La legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 9 dicembre 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

22R00140

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2021, n. 14.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2021).

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. Gen. del 30 dicembre 2021)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione della Provincia alla fondazione Rifugio Europa

1. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione senza scopo di lucro finalizzata a promuovere, nell'arco alpino, lo spirito europeo, inteso nella più ampia accezione del termine, a tutelare l'ambiente alpino naturale e culturale nonché a incentivare il rispetto per l'uomo e la natura. La fondazione persegue le proprie finalità, tra l'altro, anche tramite la gestione del «Rifugio Europa» nel Comune di Val di Vizze.

2. Lo statuto della fondazione è approvato dalla Giunta provinciale e prevede una adeguata rappresentanza della Provincia negli organi della medesima.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a stanziare apposite risorse finanziarie per la costituzione del patrimonio della fondazione.

4. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a mettere gratuitamente a disposizione della fondazione locali, attrezzature e arredi propri.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in 0,00 euro per l'anno 2021, in 22.000,00 euro per l'anno 2022 e in 0,00 euro per l'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per

far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 2.

Modifiche alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Con la presente legge sono attuate, nel settore faunistico, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Inoltre, sono effettuati adeguamenti al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.»

2. Nel comma 1-ter dell'art. 5 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: «con licenza di porto di fucile ad uso caccia valido» sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:


«3. Con decreto del Presidente della Provincia sono stabiliti i requisiti che i territori demaniali affidati all'Agenzia Demanio provinciale devono avere per costituire oasi di protezione nonché i criteri per la gestione della fauna selvatica.»

4. La lettera *q*) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

«*q*) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o ancora da corsi o specchi d'acqua perenni, il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. Questo divieto non sussiste per i terreni ad uso agricolo e forestale recintati allo scopo di evitare danni provocati da fauna selvatica. I fondi chiusi esistenti o che si intendono istituire devono essere comunicati all'ufficio provinciale competente in materia di caccia. I proprietari e gli affittuari dei fondi chiusi devono apporre a loro carico adeguate tabelle perimetrali;».

5. Il comma 3 dell'art. 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

«3. Le strutture di appostamento venatorio possono essere realizzate solo con il consenso del proprietario del terreno. L'accesso ad esse è vietato alle persone non autorizzate. La Giunta provinciale emana le relative direttive. Chi viola tali direttive, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 1.000,00.»



6. Alla fine del comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Con regolamento di esecuzione sono stabiliti, sentita l'associazione più rappresentativa sul territorio provinciale dei titolari di centri per la selvaggina, i requisiti che i centri per la selvaggina devono soddisfare nonché le prescrizioni relative alla loro gestione, alle specie che vi si devono tenere e al prelievo degli animali.»

7. I commi 3, 4 e 6 dell'art. 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«3. La costruzione dei centri è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentito l'ispettorato forestale territorialmente competente. Se per la gestione del centro ai sensi del comma 2 si rendesse necessario il rafforzamento della recinzione, l'autorizzazione è rilasciata, previo parere non vincolante della ripartizione provinciale competente in materia di natura e paesaggio, dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia. La valutazione tiene conto degli obblighi di cui alla direttiva 92/43/CEE nonché alla direttiva 2009/147/CE.

4. L'autorizzazione viene revocata quando viene a mancare uno dei presupposti di cui ai commi 2 e 3, salvo che per i centri esistenti e già autorizzati al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione con riferimento alle specie contenute o alla superficie. La revoca dell'autorizzazione è altresì disposta dal direttore dell'ufficio provinciale competente per la caccia quando si verificano ripetute infrazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione.

6. Nei centri di allevamento della fauna selvatica è vietato l'esercizio della caccia. Gli abbattimenti possono essere effettuati esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3, da agenti di vigilanza venatoria o da un cacciatore autorizzato a tale scopo dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia. Il cacciatore autorizzato deve essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia e dell'assicurazione prevista all'art. 11, comma 6.»

8. Dopo il comma 10 dell'art. 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«11. Qualora siano in possesso dei requisiti previsti, al titolare di un centro di allevamento di fauna selvatica o a una persona da esso designata all'autorità competente viene concesso un termine di venti giorni per catturare, narcotizzare o abbattere gli animali selvatici fuggiti dal centro. Parimenti, in casi motivati e sentito il titolare del centro di fauna selvatica, possono essere incaricati gli organi di cui all'art. 31, comma 1, o i titolari di permesso di caccia, secondo le indicazioni dell'autorità competente, a narcotizzare o ad abbattere gli animali selvatici fuggiti.»

9. Il comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Per l'esercizio dei compiti e delle funzioni delegate all'Associazione possono essere stipulate convenzioni e possono essere concessi contributi fino al 70 per

cento delle spese riconosciute. Su richiesta dell'associazione interessata, il 50 per cento del contributo concesso può essere erogato in forma di acconto. I relativi criteri vengono stabiliti dalla Giunta provinciale.»

10. La rubrica dell'art. 27 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita: «Piano di abbattimento, valutazione dei trofei e rassegna di gestione.»

11. Il comma 3 dell'art. 27 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

«3. Il controllo circa il rispetto dei piani di abbattimento e delle prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 24 viene effettuato sulla base delle liste di prelievo e delle valutazioni dei trofei; a tal fine si devono presentare i trofei di tutta la fauna selvatica ungueolata abbattuta l'anno precedente nelle riserve di diritto e nelle riserve private di caccia. Per la selvaggina rinvenuta morta vanno redatte liste separate. Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti gli obblighi di documentazione e di vigilanza.»

12. Dopo il comma 3 dell'art. 29 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. L'assessore provinciale competente in materia di caccia dispone le necessarie misure per il contenimento degli animali selvatici invasivi, tenendo conto delle norme dell'UE e statali. Gli organi di cui all'art. 31, comma 1, sono incaricati di procedere a eventuali prelievi.»

13. Il comma 4 dell'art. 31 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

«4. Qualora in una riserva non venga garantita la regolare e prevista vigilanza venatoria per un periodo superiore a tre mesi, l'ufficio provinciale competente in materia di caccia, previa diffida all'Associazione competente, revoca i permessi di caccia rilasciati. In tale ipotesi eventuali abbattimenti di specie cacciabili, necessari per motivi biologici o di tutela venatoria o per la protezione delle colture agricole e forestali, sono effettuati dagli agenti venatori di professione nonché dagli appartenenti al Corpo forestale a tal fine incaricati dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia.»

14. Il comma 8 dell'art. 32 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«8. Gli agenti venatori sono autorizzati ad abbattere in ogni momento capi di fauna selvatica cacciabile affetti da malattie gravi o di cui si sospetta che siano affetti da malattie infettive o parassitarie nonché capi di fauna selvatica cacciabile feriti gravemente, al fine di abbreviarne le sofferenze o di evitare la diffusione di malattie contagiose. Gli agenti venatori e, previa autorizzazione scritta dell'assessore provinciale competente in materia di caccia, anche le guardie volontarie dei gestori delle riserve private di caccia e gli appartenenti al Corpo forestale provinciale sono inoltre autorizzati ad abbattere o catturare predatori a qualsiasi ora del giorno e della notte nel periodo stabilito all'art. 4.»



15. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«e) sono munite di valida licenza di porto di fucile per uso caccia.»

16. Nel comma 1 dell'art. 35 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, dopo le parole: «durante il periodo consentito,» sono inserite le parole: «i cani coinvolti nella caccia alla volpe organizzata dall'amministratore del corrispondente distretto venatorio dopo il 15 dicembre,» e dopo le parole: «per i cani per ciechi ed i cani militari e poliziotto» sono inserite le parole: «nonché per i cani da caccia impiegati dagli agenti di vigilanza venatoria».

17. Nel comma 3 dell'art. 35 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: «, muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia,» sono soppresse.

18. La rubrica dell'art. 37 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita: «Aiuti per danni da selvaggina».

19. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 37 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:

«c) vengano provocati da lepri o piccoli predatori, nonostante l'assunzione di misure di prevenzione.»

20. Nel comma 5 dell'art. 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: «, anche a mezzo di funzionario delegato,» sono soppresse.

21. Dopo il comma 7 dell'art. 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«8. Le spese di cui agli articoli 37 e 38 sia in forma di indennizzi che di risarcimenti sono da considerare aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).»

22. Dopo la lettera *j*) del comma dell'art. 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«k) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00 per chi, nei centri di allevamento di fauna selvatica, abbatte o fa abbattere selvaggina in violazione alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 6-bis, o all'art. 10. Alla sanzione amministrativa soggiace sia il tiratore sia il gestore del centro che ha partecipato all'atto.»

23. L'alinea del comma 1 dell'art. 40-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

«1. La sanzione amministrativa prevista e l'eventuale sanzione accessoria si applicano con ordinanza-ingiunzione. A seconda della gravità dell'infrazione è disposta la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite di caccia per un periodo fino a quattro anni oppure la limitazione del permesso a singole specie cacciabili nei seguenti casi:»

24. Il comma 6 dell'art. 22, il comma 4-bis dell'art. 31, il comma 4 dell'art. 37 e l'art. 42 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, sono abrogati.

25. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in 3.000,00 euro per l'anno 2021, in 3.000,00 euro per l'anno 2022 e in 3.000,00 euro per l'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 3.

Modifica alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, «Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. Per le violazioni accertate in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare per le quali è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ed è consentito il pagamento in misura ridotta, la somma determinata ai sensi del comma 1 è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.»

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, stimate in 7.000,00 euro per l'anno 2021, in 42.000,00 euro per l'anno 2022 e in 42.000,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 4.

Modifica alla legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, «Mobilità pubblica»

1. L'art. 21 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

«Art. 21 (Casi particolari di affidamento - Adeguamento al regolamento (CE) n. 1370/2007)». — 1. I contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000,00 euro oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l'anno possono essere aggiudicati direttamente.

2. Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, le soglie di cui al comma 1 possono essere aumentate o a un valore annuo medio stimato inferiore a 2.000.000,00 euro oppure, qualora il contratto riguardi la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri, inferiore a 600.000 chilometri l'anno.»



Art. 5.

Modifiche alla legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, «Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea»

1. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, dopo le parole: «art. 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono inserite le parole: «, e successive modifiche».

2. Nel comma 5 dell'art. 7 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, le parole: «Al titolare» sono sostituite dalle parole: «Al/Alla titolare».

3. Il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è abrogato.

4. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, la parola: «*genommenem*» è sostituita dalla parola: «*genommenen*».

5. Nel comma 4 dell'art. 30-*bis* della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, dopo le parole: «legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9» sono inserite le parole: «, e successive modifiche».

6. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituita:

«*a*) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 424/2016;».

7. L'art. 63-*bis* della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 6.

Modifica alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, «Ordinamento del personale della Provincia»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. La disciplina dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 avviene anche nel rispetto delle prescrizioni della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.»

Art. 7.

Modifiche alla legge provincia/e 22 dicembre 2005, n. 12, «Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine»

1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, le parole: «regolamento 92/2081/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, e del regolamento 92/2082/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992» sono sostituite dalle parole: «regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari».

2. Nella lettera *e*) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, le parole: «regolamento 1999/1493/CE del Consiglio del 17 maggio 1999» sono sostituite dalle parole: «regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli».

3. La lettera *f*) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:

«*f*) prodotti di produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio».

4. Nel comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, le parole: «alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000» sono sostituite dalle parole: «al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione».

5. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2022.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto agli articoli 1, 2 e 3, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 dicembre 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

22R00141



LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2021, n. 15.

Legge di stabilità provinciale per l'anno 2022.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. Gen. del 30 dicembre 2021)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».

1. L'art. 7-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7-ter (Sospensione dell'obbligo tributario per i veicoli destinati alla rivendita). — 1. L'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale è sospeso per i veicoli usati, acquisiti per la rivendita ai sensi dell'art. 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, e successive modifiche, dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto nel Pubblico registro automobilistico (PRA). La sospensione opera finché il veicolo non è più destinato alla rivendita.

2. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro il termine di cui all'art. 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell'acquisizione del veicolo. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre dal periodo tributario in corso alla data dell'acquisizione del veicolo.

3. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre il termine di cui all'art. 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione nel PRA. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione nel PRA.

4. La sospensione è revocata se il veicolo è posto in circolazione mentre è ancora destinato alla rivendita, salvo i casi di circolazione con targa di prova.

5. Non trovano applicazione i commi dal quarantatreesimo al quarantottesimo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, e successive modifiche.»

2. L'art. 7-*quater* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7-*quater* (Agevolazioni per gli autoveicoli ecosostenibili). — 1. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o gas di petrolio liquefatti (GPL), con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, per i periodi come di seguito indicati:

Emissioni CO ₂ risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione (campo V7)	Durata dell'esenzione in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione anche estera
1 - 30 g/km	60
31 - 60 g/km	36
61 - 95 g/km	24
96 - 135 g/km	12

2. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per sessanta mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

3. Per gli autoveicoli che entrano nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Bolzano successivamente alla data di prima immatricolazione, anche estera, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza tributaria della provincia fino al termine del rispettivo periodo di esenzione, decorrente dalla data di prima immatricolazione, anche estera.»


3. Dopo il comma 6 dell'art. 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«7. Gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose sono assoggettati alla tassa automobilistica provinciale prevista per le autovetture ad uso privato per il trasporto di persone.»

4. Il comma 7-ter dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è abrogato.

5. Dopo il comma 7-ter dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«7-*quater*. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2021, l'aliquota IRAP di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è fissata al 3,90 per cento.»



6. Dopo l'art. 21-*sexiesdecies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 21-*septiesdecies* (*Interpretazione autentica*). —

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 21-*sexiesdecies* si interpreta nel senso che l'aliquota incrementale dello 0,5 per cento si applica nei casi in cui il reddito imponibile ai fini IRPEF sia superiore a 75.000,00 euro e quindi considerando lo stesso al lordo della deduzione di 35.000,00 euro, spettante unicamente per la determinazione della base imponibile ai fini dell'addizionale regionale. Tale maggior aliquota trova pertanto applicazione sulla parte di base imponibile ai fini dell'addizionale regionale superiore alla soglia di 40.000,00 euro.»

Art. 2.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 3-*bis* dell'art. 8-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche;

b) l'art. 51 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10;

c) il secondo periodo del comma 1 e il comma 2 dell'art. 8-*septies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche.

Art. 3.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, si applicano ai veicoli usati acquisiti per la rivendita dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio con atto di vendita sottoscritto dal 1° gennaio 2022.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, si applicano ai veicoli immatricolati in Provincia di Bolzano o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Bolzano dal 1° gennaio 2022.

3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, lettere a) e b), si applicano ai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2022.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 7-*quater* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e 51 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10, nella versione vigente fino all'entrata in vigore della presente legge, si applicano ai veicoli immatricolati in Provincia di Bolzano o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Bolzano fino al 31 dicembre 2021.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 4.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2022 Tabelle A, B, C

1. Per il triennio 2022-2024 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi

della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Sono autorizzate per il triennio 2022-2024 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all'allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 5.

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva


1. Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima di 343.951,26 euro per l'anno 2022, una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l'anno 2023 e una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l'anno 2024. Tali importi si riferiscono all'amministrazione provinciale e all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all'Istituto per l'edilizia sociale, all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.

2. Per la contrattazione collettiva per il personale dell'amministrazione provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima di 1.500.000,00 euro per l'anno 2022, una spesa massima di 1.500.000,00 euro per l'anno 2023 e una spesa massima di 1.500.000,00 euro per l'anno 2024.

3. Per la contrattazione collettiva per il personale docente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, la spesa massima di 10.000.000,00 euro per l'anno 2022, la spesa massima di 10.000.000,00 euro per l'anno 2023 e la spesa massima di 10.000.000,00 euro per l'anno 2024.

4. Per la contrattazione collettiva per il personale dirigente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima di 250.000,00 euro per l'anno 2022, una spesa massima di 250.000,00 euro per l'anno 2023 e una spesa massima di 250.000,00 euro per l'anno 2024.

5. Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale per il personale dirigenziale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa di 4.500.000,00 euro per l'anno 2022. È altresì autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 9.000.000,00 euro e per l'anno 2024 la spesa di 9.000.000,00 euro che rappresentano il costo a regime del contratto collettivo in-



tercompartimentale riferito al triennio 2020-2022. Tali importi si riferiscono all'amministrazione provinciale e all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all'Istituto per l'edilizia sociale, all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.

Art. 6.

Disposizioni in materia degli accordi integrativi provinciali con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in Provincia di Bolzano.

1. Per la stipulazione degli accordi integrativi provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in Provincia di Bolzano è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, la spesa massima di euro 4.634.000,00 per gli esercizi 2022 e 2023, e di euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2024.

Art. 7.

Fondi per la finanza locale

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

a) Fondo ordinario (Progr. 1801):	2022	168.705.692,88
	2023	169.213.692,88
	2024	169.349.760,22
b) Fondo per gli investimenti (Progr. 1801):	2022	154.924.425,67
	2023	93.720.389,00
	2024	108.892.953,72
c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801):	2022	25.315.025,78
	2023	19.935.500,80
	2024	15.500.000,00
d) Fondo perequativo (Progr. 1801):	2022	0,00
	2023	0,00
	2024	0,00
e) Fondo di rotazione per investimenti (Progr. 1801):	2022	0,00
	2023	0,00
	2024	0,00

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri per complessivi 314.605.771,41 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022, 127.798.547,98 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023 e 716.339.620,27 euro a carico dell'esercizio

finanziario 2024 derivanti dall'art. 4, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla tabella E.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 dicembre 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

22R00142

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2021, n. 16.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. Gen. del 30 dicembre 2021*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.597.591.477,86 euro e in termini di cassa per 8.184.450.165,34 euro.

2. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.144.639.791,58 euro.

3. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2024, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.211.621.662,63 euro.

4. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate ulteriori spese di investimento, la



cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, nella misura di 75.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2022. Tale importo è destinato al finanziamento dell'investimento della Circonvallazione di Perca. Corrispondentemente viene ridotta l'autorizzazione al ricorso al debito prevista all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3, e successive modifiche

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.597.591.477,86 euro e in termini di cassa per 8.184.450.165,34 euro.

2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.144.639.791,58 euro.

3. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2024, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.211.621.662,63 euro.

Art. 3.

Allegati al bilancio di previsione

1. In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);

b) previsioni delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato B);

c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C);

d) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato D);

e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);

f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);

g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);

h) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);

i) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato M);

l) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);

m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);

n) nota integrativa (allegato P);

o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato Q);

p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese imprevedute (allegato R);

q) relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato S);

r) piano degli indicatori (allegato T).

Art. 4.

Documento tecnici di accompagnamento al bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 39, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 dicembre 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

22R00143

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 2021, n. 46/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 102 del 3 dicembre 2021)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:


(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) ed, in particolare, l'art. 6;

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 23 settembre 2021;



Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2021, n. 1218;

Considerato quanto segue:

1. è necessario dare attuazione alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83, che demanda ad un regolamento della Giunta regionale la disciplina della composizione minima dell'equipaggio, delle attrezzature tecniche e del materiale degli autoveicoli di soccorso aziendali (art. 5, comma 2); l'individuazione delle attrezzature tecniche e del materiale dei mezzi di soccorso, la disciplina dei requisiti e dei percorsi formativi obbligatori dei soccorritori, dei formatori e degli autisti (art. 6); gli obblighi informativi a carico degli enti non soggetti ad autorizzazione (art. 12, comma 3); il funzionamento del nucleo tecnico permanente (art. 14, comma 3);

2. è opportuno precisare che gli oneri per la fornitura delle attrezzature e del materiale che l'allegato A al presente regolamento pone a carico delle aziende UU.SS.LL., trovano copertura nell'ambito dell'assegnazione della quota di fondo sanitario regionale indistinto spettante a ciascuna azienda e che pertanto il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario):

- a) i requisiti tecnici e igienico-sanitari delle autoambulanze;
- b) i requisiti e percorsi formativi dei soccorritori;
- c) i requisiti tecnici e la composizione minima dell'equipaggio degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali;
- d) il funzionamento del nucleo tecnico permanente;
- e) gli obblighi informativi degli enti non soggetti ad autorizzazione.

Art. 2.

Requisiti tecnici e igienico-sanitari delle autoambulanze

1. I requisiti tecnici inerenti alle attrezzature tecniche e ai materiali delle autoambulanze ed i requisiti igienico-sanitari sono definiti nell'allegato A.

Art. 3.

Limite massimo di utilizzo delle autoambulanze

1. Le autoambulanze impiegate nelle attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato sono sostituiti, di norma, al raggiungimento dei dieci anni dalla data di prima immatricolazione e comunque al raggiungimento della percorrenza di 250.000 km.

2. I mezzi di soccorso di cui al comma 1, una volta raggiunto il limite temporale o di percorrenza ivi indicati, possono essere impiegati nelle attività di trasporto sanitario di base.

Art. 4.

Requisiti e percorsi formativi dei soccorritori

1. I requisiti e i percorsi formativi dei soccorritori, di livello base e di livello avanzato, dei formatori, degli autisti impiegati nella guida dei mezzi di soccorso sono definiti nell'allegato B.

Art. 5.

Requisiti tecnici degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali

1. I requisiti tecnici inerenti alle attrezzature tecniche e ai materiali degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali sono definiti nell'allegato C.

Art. 6.

Composizione minima dell'equipaggio degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali

1. In attuazione dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 83/2019 la composizione minima dell'equipaggio degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali è costituita da due delle figure indicate nel comma 1 del medesimo articolo di cui almeno una di profilo sanitario.

2. Qualora una delle due figure sia un soccorritore di livello avanzato quest'ultimo svolgerà la funzione di autista.

Art. 7.


Funzionamento del nucleo tecnico permanente

1. Il nucleo tecnico permanente esercita le funzioni di cui all'art. 14, comma 2 della legge regionale n. 83/2019.

2. Le riunioni del nucleo si svolgono presso la sede della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e possono essere svolte anche con modalità telematica.

3. Le riunioni sono convocate dal direttore della competente direzione regionale d'ufficio o su richiesta di ciascun componente del nucleo, con cadenza semestrale o qualora lo richiedano situazioni di particolare urgenza.

4. Le riunioni sono valide con la presenza del direttore della competente direzione regionale o suo delegato e di almeno un direttore del Dipartimento di emergenza-urgenza o suo delegato, di almeno un direttore di Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche o suo delegato, di almeno un rappre-



sentante o suo delegato compreso tra i soggetti di cui all'art. 76-septies, comma 1, lettere e) e f) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Art. 8.

Termini di adeguamento ai requisiti

1. I soggetti che operano nell'ambito dell'attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 83/2019 si adeguano al requisito di cui all'art. 3, comma 1 e a quelli contenuti negli allegati A e B entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I formatori dei soccorritori e degli autisti per la guida dei mezzi di soccorso già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento adeguano la propria formazione a quanto previsto nell'allegato B entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9.

Obblighi informativi degli enti non soggetti ad autorizzazione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento gli enti non soggetti ad autorizzazione trasmettono, tramite posta elettronica certificata, alla Commissione di vigilanza e controllo di cui all'art. 10 della legge regionale n. 83/2019 l'elenco dei mezzi di soccorso in dotazione.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti di cui al comma 1 trasmettono, con le medesime modalità, alla Commissione di vigilanza e controllo l'elenco aggiornato dei mezzi di soccorso in dotazione.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 1° dicembre 2021

GIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2021, n. 48/R.

Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 103 del 15 dicembre 2021)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis);

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto) ed in particolare l'art. 7;

Visto il parere del comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 1° luglio 2021;

Visto il parere espresso dalla I commissione del consiglio regionale ai sensi dell'art. 42 comma 2 dello statuto;

Vista la deliberazione della giunta regionale 29 novembre 2021, n. 1265;

CONSIDERATO
quanto segue:

1. In attuazione dell'art. 4, lettera m-bis), dello statuto sulla tutela dei beni comuni è stata approvata la legge regionale n. 71/2020 il cui art. 7 prevede un regolamento attuativo e ne dettaglia puntualmente i contenuti.

2. In attuazione della legge regionale n. 71/2020 è quindi emanato il presente regolamento la cui entrata in vigore stabilisce anche il termine dei sessanta giorni successivi entro cui gli enti regionali adottano il proprio regolamento.

3. L'art. 12 della legge regionale n. 71/2020 stabilisce che gli enti locali, in assenza di un proprio regolamento, possono applicare il regolamento regionale.

4. Il presente regolamento conferisce quindi piena operatività all'intera legge di riferimento e rappresenta un adempimento essenziale per l'efficacia di tutte le azioni regionali e locali di cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni come definiti dall'art. 4, lettera m-bis) dello statuto.



5. Il regolamento rispetta non solo i principi di sussidiarietà istituzionale perché non si applica automaticamente agli enti locali, ma anche quella sociale valorizzando la ricca esperienza che anche nella nostra regione si è andata negli anni sviluppando.

6. Il regolamento non si attiene soltanto agli stretti limiti contenutistici previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 71/2020 ma spazia in altri ambiti della legge (banche dati, monitoraggio e trasparenza ecc.) come è connaturato alla sua natura di regolamento attuativo e non solo meramente esecutivo, proprio per favorire la cittadinanza attiva, promuovendo tutti gli strumenti utili alla diffusione della cultura dei beni comuni.

7. Ove non reca una propria disciplina, il regolamento lascia agli enti locali ed alle formazioni sociali piena autonomia nelle scelte utili alla valorizzazione dei beni comuni, nel rispetto dei principi della legge e per le finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e senza fine di lucro di tutte le attività che interessano questi beni.

8. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento sono interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per la cittadinanza attiva definita dall'art. 5 della legge regionale n. 71/2020 di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

9. Il 9 novembre 2021 la 1ª commissione del consiglio regionale ha reso il parere ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello statuto; il parere ha tra l'altro evidenziato «un elemento di criticità, in termini di legittimità generale» nell'art. 7 sui criteri di scelta dei soggetti affidatari sottolineando che tali criteri dovrebbero essere definiti a livello regolamentare e/o legislativo in modo puntuale ed escludendo, quindi, la loro elencazione in via esemplificativa prevista nell'alinea del comma 2 nonché la possibilità data dal comma 3 del medesimo art. 7 di usare criteri diversi.

10. Si ritiene di accogliere solo in parte tale rilievo per i seguenti motivi:

a) l'affidamento dei beni comuni di cui al presente regolamento non dà luogo a fattispecie soggette all'applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): nel caso se ne verificasse l'evenienza è ovvio che tale regolamento sarebbe disapplicato in favore di tale fonte legislativa;

b) l'art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) prevede che sia la giunta regionale a stabilire «i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi»;

c) l'enorme varietà tipologica dei beni soggetti al presente regolamento non consente di definire in maniera tassativa criteri validi per tutti i casi concreti che cambiano anche in relazione alle attività da svolgere sul bene comune oggetto di affidamento; ciononostante il regolamento si preoccupa di rispettare e declinare in modo specifico i criteri di «efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica» che lo stesso decreto legislativo n. 50/2016 prevede per i contratti non soggetti al suo ambito applicativo e lo fa in vari modi assicurando piena trasparenza negli affidamenti (articoli

6 e 14), il procedimento in contraddittorio con gli interessati (art. 4, comma 3), l'obbligatorietà dell'audizione degli interessati quando si applicano criteri diversi da quelli previsti (art. 4, comma 5), la conoscenza preventiva di tutti i criteri di scelta ed anche degli eventuali criteri diversi (art. 7, comma 4), la fruizione pubblica del bene comune (art. 8) ed i relativi controlli (art. 9), il rispetto della sostenibilità ambientale (art. 7, comma 2, lettera e) ed art. 8, comma 1, lettera a), numero 2). Non solo: i criteri di scelta, dice il comma 1 dell'art. 7, devono in ogni caso essere «pertinenti alla natura del bene, alle finalità dell'utilizzo nonché alle attività da svolgere» e per ciascuno sussiste obbligo di motivazione (art. 1, comma 1, lettera e).

11. In accoglimento del parere della I commissione, si ritiene comunque utile operare due modifiche al regolamento:

a) per rafforzare la conoscenza preventiva dei criteri prescelti si introduce il comma 5 dell'art. 7 che obbliga il gruppo di lavoro a pubblicare su internet i criteri di affidamento prima di iniziare i suoi lavori;

b) si stabilisce che la giunta regionale adotti, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 1/2009, un atto che integri la decisione n. 4 del 7 aprile 2014 per i casi in cui l'affidamento del bene comune preveda anche benefici di carattere economico per gli affidatari, anche in forma indiretta.

12. Sono accolti gli altri rilievi non di legittimità di cui al medesimo parere della I commissione mediante modifica dei seguenti articoli:

a) dell'art. 1, comma 2, lettera b2) per il consenso dei proprietari che mettono a disposizione ai loro beni;

b) art. 2, comma 1, lettera b) per i riferimenti normativi al Tavolo di concertazione generale;

c) art. 2, comma 2, lettera a), n. 3 per la previa intesa con gli organi statali quando il gruppo di lavoro è integrato con un membro indicato dalla Soprintendenza;

d) art. 2, comma 4 per il *quorum* funzionale del gruppo di lavoro;

e) art. 6, comma 7 precisando che il portale dei beni comuni previsto nell'art. 14 sulla banca dati può essere realizzato e implementato anche con la collaborazione di soggetti di cittadinanza attiva come definiti dall'art. 5 della legge.


SI APPROVA
il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e principi
(art. 7 della legge regionale n. 71/2020)

1. In attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto) (di seguito legge) il presente regolamento disciplina:

a) la costituzione di gruppi di lavoro per l'istruttoria e la valutazione delle proposte di collaborazione aventi ad oggetto beni comuni nonché per le azioni



di supporto e facilitazione relative alla conclusione di patti di collaborazione tra cittadini attivi e soggetti privati;

b) il dettaglio delle attività inerenti le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni;

c) la disciplina delle procedure per la definizione e la stipulazione del patto di collaborazione di cui all'art. 8 della legge, con previsione di tempi certi;

d) procedure di consultazione pubblica sia per l'individuazione dei beni, sia per la scelta dei soggetti affidatari;

e) criteri di scelta dei soggetti affidatari, con obbligo di motivazione;

f) criteri e modalità di fruizione pubblica del bene comune affidato;

g) casi e motivi di revoca e interruzione delle collaborazioni attivate;

h) criteri e modalità di identificazione degli immobili ed edifici in stato di abbandono;

i) i rapporti con le realtà sociali, associative e istituzionali;

l) la rendicontazione pubblica circa l'uso delle risorse finanziarie eventualmente ricevute dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti privati.

2. Il presente regolamento:

a) detta norme sulle attività formative e sulle banche dati per il pieno raggiungimento delle finalità della legge;

b) si applica ai beni di proprietà:

b1) regionale e ad altri beni che per la loro importanza i cittadini attivi o gli enti locali segnalano alla Regione e che il gruppo di lavoro di cui all'art. 2 reputi di interesse sovracomunale con il consenso degli enti locali interessati;

b2) di soggetti privati messi a disposizione ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge;

c) si applica agli enti locali che, in assenza di proprio regolamento, decidono di utilizzarlo, adattando la composizione del gruppo di lavoro di cui all'art. 2;

d) può applicarsi ai beni confiscati di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) qualora non sia escluso o diversamente disposto dall'atto di affidamento sottoscritto con l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'amministrazione regionale, in applicazione della legge e del presente regolamento:

a) ove possibile, agisce mediante atti non autoritativi;

b) informa la propria azione sui beni comuni ai principi della legge ed a criteri di semplicità, informalità, trasparenza e chiarezza nei rapporti con la cittadinanza attiva.

Art. 2.

Gruppi di lavoro (art. 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 71/2020)

1. Per l'esame delle proposte, iniziative ed istanze inerenti i beni comuni presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 5 della legge, il dirigente competente sull'amministrazione del patrimonio costituisce e presiede un gruppo di lavoro di cui fanno parte:

a) membri indicati dalle direzioni competenti in relazione alla natura e alla destinazione proposta del bene comune oggetto potenziale del patto di collaborazione di cui all'art. 8 della legge;

b) un membro per le rappresentanze delle parti economico-sociali aderenti al tavolo di concertazione generale istituito in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) con esperienza nel settore oggetto di interesse nel bene comune;

c) un membro designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, sezione Toscana;

d) un membro designato dall'Unione province italiane, sezione Toscana;

e) da un membro designato dalla consulta regionale del terzo settore di cui all'art. 6 della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano).

2. La composizione del gruppo di lavoro di lavoro:

a) è integrata:

1) da un membro designato dal soggetto gestore e un membro designato da Ente terre regionali toscane per i beni del Patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR);

2) da un rappresentante del comune dove è situato il bene comune interessato;

3) da un membro designato, previa intesa, dagli organi statali competenti nel caso di beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

4) da un membro in rappresentanza di una rete associativa degli enti del terzo settore, indicato dalla consulta regionale del terzo settore di cui all'art. 6 della legge regionale n. 65/2020, nei casi:

4.1) in cui siano necessari interventi di rigenerazione che comportano attività di recupero del bene ai sensi dell'art. 8, comma 8 della legge;

4.2) di autorecupero di cui all'art. 3, commi 2 e 3;

4.3) di immobili delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale di cui al comma 3, lettera *e*);

b) può variare per i membri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 in relazione alla tipologia di bene comune interessato.

3. Il gruppo di lavoro svolge attività:

a) istruttoria informale e preliminare sull'interesse sovracomunale del bene segnalato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* ai fini dell'applicazione del presente regolamento;



b) istruttoria per le procedure di affidamento e gestione dei beni comuni nonché per le azioni di supporto e facilitazione relative alla formazione di patti di collaborazione;

c) eventuale, senza oneri, di co-progettazione degli interventi su richiesta degli enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);

d) eventuale di soluzione informale delle controversie quando previsto dal patto di collaborazione ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera l) della legge;

e) di cui al presente articolo su richiesta delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale che procedono:

e1) alla concessione di immobili ai fini della valorizzazione agli enti del terzo settore ai sensi dell'art. 115.5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), commi da 4 a 6-bis;

e2) all'affidamento di aree e beni immobili inutilizzati in favore di cooperative di comunità di cui all'art. 11-bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana) per le finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, sulla base di una loro iniziativa o proposta.

4. Il gruppo di lavoro è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.

5. I membri del gruppo di lavoro si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.

6. Al gruppo di lavoro non si applica la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione).

Art. 3.

Cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni (art. 7, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 71/2020)

1. Ai fini della sottoscrizione dei patti di collaborazione di cui all'art. 8 della legge si intende:

a) per cura ogni azione volta alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per accrescerne la loro fruibilità e qualità ed assicurare il miglioramento della qualità della vita nella città;

b) per gestione condivisa, le modalità di utilizzo del bene mediante decisioni trasparenti e democratiche che ne aumentino la fruizione collettiva, con carattere di continuità e di inclusività;

c) per rigenerazione ogni attività che favorisce il recupero e la riqualificazione edilizia di aree, spazi ed immobili particolarmente in contesti caratterizzati da degrado urbanistico-edilizio, ambientale o socio-economico.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) possono essere svolte mediante autorecupero.

3. Per le attività di autorecupero di cui al comma 2, il patto di collaborazione è sottoscritto con enti del terzo settore anche congiuntamente alle cooperative di comunità di cui all'art. 11-bis della legge regionale n. 73/2005 che intervengono direttamente nella realizzazione delle opere.

4. Per interventi di recupero e riuso diversi dal comma 2 e conformi alle attività di cura e rigenerazione delle lettere a) e c) del comma 1, le cooperative di comunità possono presentare iniziative e proposte per sottoscrivere un patto di collaborazione inerente l'utilizzo di aree e di beni immobili inutilizzati e riconosciuti beni comuni ai sensi del presente regolamento e che abbiano finalità di interesse generale o di valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

Art. 4.

Procedimento di affidamento del bene comune e del patto di collaborazione (art. 7, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 71/2020)

1. Il procedimento per l'affidamento del bene comune e la definizione e stipulazione del patto di collaborazione si articola nelle seguenti fasi:

a) pubblicazione del bando da parte dell'amministrazione regionale in caso di iniziativa d'ufficio;

b) iniziativa e proposte dei cittadini attivi di cui all'art. 5 della legge ovvero a seguito di consultazione pubblica di cui all'art. 6;


c) istruttoria da parte del gruppo di lavoro di cui all'art. 2 anche nei casi di singola istanza;

d) decisione del gruppo di lavoro e stipulazione del patto mediante sottoscrizione da parte dei soggetti responsabili di cui all'art. 8, comma 1 della legge.

2. Per ciò che concerne la fase dell'iniziativa, quando sullo stesso bene comune ci siano più proposte e siano analoghe o integrabili, il gruppo di lavoro:

a) propone alle formazioni sociali interessate la sottoscrizione congiunta di un patto di collaborazione entro dieci giorni dalla presentazione dell'ultima istanza indicando i profili di possibile collaborazione e fissando un termine perentorio per la risposta; dalla data dell'ultima risposta positiva inizia a decorrere il termine per le verifiche sulla democraticità interna di cui al comma 3;

b) in caso di risposta negativa si procede a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 6.



3. Per ciò che concerne le fasi dell'istruttoria e della decisione:

a) entro quindici giorni dalla risposta positiva di cui alla lettera *a)* del comma 2 ovvero dalla presentazione di un'unica istanza, il dirigente competente sull'amministrazione del patrimonio effettua e conclude le verifiche sul rispetto da parte delle formazioni sociali interessate dei valori della Costituzione e sull'osservanza dei criteri di democraticità per la formazione della volontà sociale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge; a tale fine effettua verifiche sugli atti associativi ovvero acquisisce, in caso di formazione sociale informale, dichiarazione congruente di impegno del rappresentante;

b) non oltre cinque giorni dall'esito positivo delle verifiche di cui alla lettera *a)*, il dirigente competente convoca il gruppo di lavoro per la definizione dei contenuti del patto di collaborazione in aderenza all'art. 8 della legge e al presente regolamento. Dell'atto di convocazione è dato avviso nel sito istituzionale della regione ed è inviato per posta elettronica:

1) ai membri del gruppo di lavoro insieme a tutti gli atti rilevanti;

2) in copia ai rappresentanti delle formazioni sociali interessate che hanno presentato l'iniziativa o la proposta, ai comuni del luogo del bene interessato ed ai controinteressati noti o facilmente individuabili; per i controinteressati si procede per posta ordinaria raccomandata se non è conosciuto l'indirizzo di posta elettronica;

c) il gruppo di lavoro delibera e comunica agli interessati che hanno presentato l'iniziativa o la proposta nonché ai controinteressati la propria decisione non oltre trenta giorni dalla convocazione di cui alla lettera *b)*, dopo le verifiche delle autocertificazioni di cui all'art. 5, comma 4 e motivando sulla base dei criteri di scelta di cui all'art. 7, commi 3 e 4.

4. Il dirigente non effettua le verifiche di democraticità per gli enti del terzo settore iscritti nel registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* della legge 6 giugno 2016, n. 106).

5. Nel rispetto del termine dei trenta giorni dalla convocazione di cui al comma 3, lettera *c)*, il gruppo di lavoro può acquisire proposte ed osservazioni delle formazioni sociali interessate che hanno presentato l'iniziativa o la proposta anche mediante audizione del rappresentante e dei controinteressati ovvero proposte ed osservazioni di altri soggetti; l'audizione delle formazioni sociali interessate che hanno presentato l'iniziativa o la proposta è obbligatoria qualora il gruppo di lavoro utilizzi criteri di scelta diversi ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera *a)*.

6. Per ciò che concerne la fase della stipulazione:

a) entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione del gruppo di lavoro, il dirigente competente, il rappresentante della formazione sociale interessata e l'eventuale proprietario privato sottoscrivono il patto;

b) nel caso di beni interesse sovracomunale ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, sottoscrivono il patto anche i rappresentanti dei comuni.

7. Il patto di collaborazione:

a) è redatto in linguaggio semplice e corrente;

b) può essere redatto con modalità semplificate sulla base del grado di complessità degli interventi previsti e della durata di esso;

c) ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *b)* della legge, può prevedere contributi a carico degli enti pubblici anche per l'assolvimento di oneri assicurativi per responsabilità civile e infortuni direttamente connessi alla realizzazione di azioni e interventi sul bene affidato, esclusi i casi di cui al comma 8 del medesimo articolo;

d) è pubblicato nella banca dati di cui all'art. 14.

8. In attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *b)* della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), la giunta regionale stabilisce criteri e modalità di corresponsione dei contributi previsti nei patti di collaborazione.

Art. 5.

Autocertificazioni (art. 7, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 71/2020)

1. Contestualmente all'iniziativa o alla proposta, il rappresentante delle formazioni sociali presenta le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) riguardanti:


a) per le persone fisiche il non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

b) per le persone giuridiche, l'assenza a carico del titolare o del legale rappresentante o dei soggetti dell'organo amministrativo a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; i medesimi soggetti devono altresì essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi, non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di qualsiasi situazione che comporti l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

2. In considerazione della natura del bene e delle attività da svolgere, il gruppo di lavoro può:

a) modulare il contenuto delle autocertificazioni;

b) esentare motivatamente dalla presentazione.



3. Non presentano le autocertificazioni i soggetti che:

1) hanno sottoscritto un patto di collaborazione ancora attivo per altro bene;

2) hanno presentato una medesima autocertificazione ad una pubblica amministrazione nei sei mesi precedenti alla proposta o istanza; in tal caso indicano nella proposta o istanza la pubblica amministrazione di presentazione delle autocertificazioni.

4. Il dirigente competente:

a) procede alla verifica delle autocertificazioni ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

b) può procedere d'ufficio alle verifiche per i casi di cui al comma 3 anche successivamente alla decisione sull'affidamento di cui all'art. 4, comma 3, lettera c).

5. Prima di ammettere alla consultazione pubblica di cui all'art. 6, il dirigente procede alla verifica dei requisiti di democraticità ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), salvo che per gli enti del terzo settore come previsto dal comma 4 del medesimo art. 4.

Art. 6.

Consultazione pubblica e comunicazione (art. 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 71/2020)

1. Qualora su un medesimo bene comune ci siano iniziative di più soggetti ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), oppure d'ufficio, il gruppo di lavoro procede ad una consultazione pubblica anche solo in forma telematica, in collaborazione con le formazioni sociali interessate e delle formazioni sociali interessate che hanno presentato l'iniziativa o la proposta, fissando un termine per la conclusione.

2. Entro dieci giorni dalla conclusione della consultazione pubblica, se ancora persiste l'indisponibilità alla sottoscrizione congiunta di un patto di collaborazione, anche associando altri soggetti, il dirigente competente convoca il gruppo di lavoro per gli adempimenti istruttori di cui all'art. 4, comma 3, lettere b), c) e comma 6.

3. Per l'organizzazione della consultazione pubblica, il gruppo di lavoro può avvalersi del settore competente sulla partecipazione della giunta regionale.

4. La regione svolge attività comunicative per informare sulle opportunità di partecipazione alla mappatura, cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni in base a criteri di massima pubblicità e trasparenza.

5. Le attività comunicative regionali:

a) danno l'opportunità alla cittadinanza attiva di acquisire informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;

b) favoriscono il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

c) consentono di mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi;

d) danno risalto e si avvalgono dell'esperienza degli enti del terzo settore per gli interventi di rigenerazione che comportano attività di autorecupero;

e) diffondono la conoscenza del presente regolamento ed in particolare sui criteri di scelta di cui all'art. 7.

6. Il competente settore della giunta regionale può prestare assistenza e sostegno non finanziario nella preparazione delle domande di attivazione di processi partecipativi inerenti i beni comuni presentate ai sensi del capo III della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).

7. La regione può collaborare con soggetti di cittadinanza attiva di cui all'art. 5 della legge, per realizzare e implementare il portale sui beni comuni nel sito internet istituzionale regionale di cui all'art. 14, comma 5, ovvero per la messa a disposizione dei dati, infrastrutture e piattaforme digitali in formato aperto.

Art. 7.

Criteri di scelta dei soggetti affidatari (art. 7, comma 1, lettera e della legge regionale n. 71/2020)

1. Il gruppo di lavoro valuta le proposte, iniziative o istanze sulla base di criteri di scelta pertinenti alla natura del bene, alle finalità dell'utilizzo nonché alle attività da svolgere.

2. Il gruppo di lavoro, anche nei casi diversi dalla consultazione pubblica, affida il bene e procede alla scelta applicando criteri che in via esemplificativa riguardano:

a) l'obiettivo della proposta, l'uso pubblico e la fruizione collettiva con caratteri di inclusività ed integrazione;

b) la tipologia di intervento per il recupero e rigenerazione del bene comune;

c) le modalità di gestione collettiva, della cura e della manutenzione del bene comune;

d) la sostenibilità economica, in termini di autofinanziamento oppure di esenzioni ed agevolazioni;

e) il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale con particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali;

f) le caratteristiche innovative della proposta;

g) l'inclusione di persone con incapacità fisica o psichica, totale o parziale.

3. Il gruppo di lavoro:


a) può individuare ed applicare criteri diversi ed in ogni caso applica i criteri di cui al comma 2 adattandoli alla tipologia e alle caratteristiche del bene e del relativo utilizzo;

b) in caso di consultazione pubblica, attribuisce ad ogni criterio una specifica ponderazione.

4. Il gruppo di lavoro comunica agli istanti i criteri di scelta, compresi quelli diversi di cui al comma 3, lettera a):

a) in sede di audizione prevista dall'art. 4, comma 5;

b) contestualmente all'avvio della consultazione pubblica ai sensi dell'art. 6, insieme ai parametri di ponderazione;



c) nel bando in caso di iniziativa d'ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a).

5. I criteri di scelta sono pubblicati nel sito internet istituzionale regionale lo stesso giorno della convocazione del gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 3, lettera b).

Art. 8.

Fruizione pubblica del bene comune (art. 7, comma 1, lettera f della legge regionale n. 71/2020)

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d) della legge, il patto di collaborazione definisce le modalità di uso pubblico e fruizione collettiva dei beni che si ispirano ai seguenti parametri:

a) responsabilità mediante i seguenti criteri:

1) individuazione dei soggetti che rispondono verso l'amministrazione regionale e verso la formazione sociale affidataria che coadiuva il responsabile nel corretto adempimento di questo ruolo;

2) sostenibilità dell'uso del bene affidato sia sotto il profilo ambientale che di mantenimento della sua funzione;

b) uso e gestione delle attività in modalità collaborativa mediante metodi democratici e regole condivise osservando i seguenti criteri:

1) apertura alla fruizione e alle attività inerenti il bene comune applicando criteri di massima inclusività, solidarietà, pari opportunità e non discriminazione;

2) autonomia della formazione sociale nel senso di non interferenza dell'amministrazione regionale nelle proprie scelte conformi alla legge e al presente regolamento;

3) disponibilità a rendere conto a cadenze periodiche delle attività svolte in applicazione del patto di collaborazione;

4) massima trasparenza delle attività svolte e delle risorse gestite.

Art. 9.

Revoca e interruzione delle collaborazioni (art. 7, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 71/2020)

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettere m) e n) della legge, il patto di collaborazione regola le fattispecie di sospensione, risoluzione e recesso unilaterale sulla base dei seguenti criteri:

a) i casi che danno luogo a sospensione, risoluzione e recesso unilaterale sono individuati tenendo conto della gravità dell'inosservanza delle clausole del patto, fermo restando quanto previsto dal comma 2;

b) individuazione dei casi di gravità di mancato consenso alle verifiche periodiche sugli adempimenti a carico dei responsabili;

c) tassatività dei casi che possono dar luogo a recesso unilaterale ovvero a risoluzione immediata del patto.

2. L'amministrazione regionale procede immediatamente a sospensione ovvero a risoluzione o recesso unilaterale nei casi più gravi di:

a) uso del bene comune non sostenibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), numero 2;

b) mancata trasparenza delle attività svolte e delle risorse gestite ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), numero 4.

3. L'amministrazione regionale effettua verifiche informali anche mediante accesso al bene e contestuale, eventuale richiesta orale di rimozione entro breve termine delle cause che possono dar luogo a sospensione, risoluzione e recesso unilaterale del patto; può consegnare al responsabile richiesta scritta di rimozione delle medesime cause entro cinque giorni.

4. L'amministrazione regionale può agire sia d'ufficio che su segnalazione di qualsiasi soggetto.

5. Ai sensi di legge, la formazione sociale rimane responsabile dei danni arrecati al bene comune anche dopo la risoluzione o il recesso unilaterale dal patto di collaborazione.

6. Le penalità di carattere economico previste dal patto sono graduate in base a principi di proporzionalità e di capacità economica della formazione sociale sottoscrittrice del patto.

7. Nei casi di risoluzione e recesso unilaterale immediati, la formazione sociale interessata ed i relativi responsabili non possono sottoscrivere patti di collaborazione per cinque anni.

Art. 10.

Immobili ed edifici in stato di abbandono (art. 7, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 71/2020)


1. A seguito della segnalazione dei cittadini attivi ai sensi dell'art. 5 della legge ovvero d'ufficio, il dirigente competente:

a) può promuovere una deliberazione della giunta regionale sullo stato di abbandono dei beni immobili di proprietà regionale e quindi convocare il gruppo di lavoro di cui all'art. 2;

b) dispone che sia aggiornato, mediante apposite annotazioni, il registro dei beni demaniali e dei beni del patrimonio immobiliare di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 - Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»);

c) dispone l'inserimento del bene nella banca dati di cui all'art. 14.

2. Per quanto concerne i beni a destinazione agricolo forestale, sono considerati in stato di abbandono i beni elencati all'art. 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000). Sono fatte salve le esclusioni dai terreni abbandonati o incolti previste dalle fattispecie elen-



cate all'art. 1, comma 2 del decreto del presidente della giunta regionale 4 marzo 2014, n. 13/R (Regolamento di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 «Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000» relativo all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti).

3. Per i beni di cui al primo periodo del comma 2, le proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione possono essere presentate anche dai soggetti gestori del bene.

4. Il gruppo di lavoro valuta le proposte ed in caso di esito positivo della valutazione i beni sono inseriti nella banca dati di cui all'art. 14 e nella banca della terra di cui all'art. 3 della legge regionale n. 80/2012.

Art. 11.

Rapporti con le formazioni sociali e gli enti locali (art. 7, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 71/2020)

1. Per le finalità della legge, l'amministrazione regionale riconosce gli enti locali come interlocutori privilegiati per tutte le attività inerenti i beni comuni regionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, anche i comuni confinanti con quello in cui è situato il bene possono:

a) esprimere osservazioni e pareri per:

1) l'accoglimento delle proposte, iniziative ed istanze per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni;

2) la definizione dei patti di collaborazione;

b) collaborare alle attività di vigilanza ed effettuare segnalazioni ai fini sospensione, risoluzione e recesso unilaterale del patto di collaborazione ai sensi dell'art. 9;

c) sottoscrivere patti di collaborazione insieme alle formazioni sociali interessate.

3. Le formazioni sociali con esperienza nella cura dei beni comuni ovvero con progettualità in atto possono:

a) presentare osservazioni e chiedere di essere ascoltati nel procedimento di definizione del patto di collaborazione nella fase istruttoria di cui all'art. 4, comma 3;

b) essere consultate nell'ambito dei procedimenti di sospensione, risoluzione e recesso unilaterale del patto di collaborazione ai sensi dell'art. 8.

Art. 12.

Rendicontazione pubblica (art. 7, comma 1, lettera l) della legge regionale n. 71/2020)

1. Le attività di rendicontazione pubblica da definire nel patto di collaborazione ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h) della legge forniscono informazioni relative a:

a) obiettivi e indirizzi di gestione del bene;

b) attività svolte e servizi resi alla cittadinanza;

c) risultati raggiunti anche per ciò che concerne il livello di coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e fruizione del bene;

d) risorse disponibili dando conto della loro provenienza e modalità di utilizzazione.

2. Ai fini del comma 1 la rendicontazione:

a) si articola in documentazione iniziale, periodica e finale;

b) è redatta in linguaggio corrente, semplice e chiaro;

c) consente la verifica dei risultati raggiunti;

d) consente comparazioni e confronti con altre esperienze di gestione dei beni comuni;

e) è diffusa via internet in formato aperto anche mediante la pubblicazione nella banca dati di cui all'art. 14.

3. Ai fini di cui alla lettera d) del comma 2, il gruppo di lavoro può approvare formati standard e richiedere relazioni sintetiche.

Art. 13.

Formazione (art. 3 della legge regionale n. 71/2020)

1. Gli enti regionali e locali possono organizzare corsi di formazione per i propri dipendenti sulle tematiche inerenti i beni comuni.

2. La regione, compatibilmente con i propri atti di programmazione e alle risorse disponibili, può organizzare corsi di formazione sulle tematiche inerenti i beni comuni anche in collaborazione gli enti regionali e locali.

3. I corsi di formazione di cui ai commi 1 e 2:

a) possono essere aperti anche a soggetti esterni, in particolare alle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale, compresi gli enti del terzo settore;

b) possono essere organizzati in collaborazione con i soggetti di cui alla lettera a) con condivisione delle spese.

Art. 14.

Banche dati (articoli 6 e 9 della legge regionale n. 71/2020)


1. La banca dati pubblica dei beni comuni di cui all'art. 6, comma 2 della legge raccoglie le segnalazioni dei cittadini attivi e degli enti pubblici ed è organizzata in sezioni che distinguono:

a) i beni comuni presenti nel territorio regionale, rappresentati anche in modalità georeferenziata;

b) i beni comuni in stato di abbandono come identificati dal presente regolamento, rappresentati anche in modalità georeferenziata;

c) le esperienze realizzate e tutti gli atti inerenti ai beni comuni.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia, è la Regione Toscana che opera attraverso la delega al dirigente competente sull'amministrazione del patrimonio. Il trattamento dei dati è realizzato esclusivamente secondo le finalità previste dalla legge regionale per la durata di dieci anni dalla conclusione di ciascun patto di collaborazione.



3. L'alimentazione e la consultazione della banca dati sono realizzati attraverso un portale web, creato dalla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi ed accessibile dal sito istituzionale della regione.

4. La banca dati è alimentata senza ritardo da ciascun ente regionale o ente locale tramite il dirigente competente che:

a) intenda proporre la gestione condivisa di un bene comune;

b) abbia ricevuto segnalazioni, proposte o istanze da parte di cittadini attivi;

c) abbia ricevuto proposte da proprietari che intendono mettere i propri beni a disposizione ai fini dell'attuazione della presente legge;

d) abbia adottato o stipulato patti di collaborazione.

5. I soggetti di cui al comma 4 accedono al portale web per l'alimentazione e l'aggiornamento della banca dati tramite le modalità di autenticazione conformi agli standard adottati dalla regione.

6. L'accesso alla consultazione della banca dati dei beni comuni tramite portale web, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, è assicurato a tutti in forma libera, anonima e gratuita attraverso i servizi di ricerca, consultazione e scarico forniti dall'infrastruttura informatica regionale.

7. Il caricamento di documenti nella banca dati e la loro diffusione sono consentiti esclusivamente in formato aperto.

8. La banca dati è pubblicata nel portale open data della regione nel rispetto di previsto dalla normativa statale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali.

9. La banca dati di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito da una deliberazione della giunta regionale:

a) può assolvere le funzioni di sistema informativo regionale a favore degli enti del terzo settore per la concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali ai sensi dell'art. 18 comma 3 della legge regionale n. 65/2020;

b) è collegata con l'Osservatorio sui beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 10 dicembre 2021

GIANI

22R00145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2021, n. 49/R.

Modifica al Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 103 del 15 dicembre 2021)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari della Regione);

Visto il regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R, di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 14 ottobre 2021;

Visto il parere espresso dalla I commissione del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello statuto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2021, n. 1271;

Considerato quanto segue:

1. l'art. 2 comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari della Regione), prevede la «facoltà di nominare commissari per lo svolgimento di attività e funzioni regionali, per far fronte a situazioni straordinarie e temporanee che richiedono l'unitario e tempestivo svolgimento di una pluralità di funzioni»;

2. l'art. 4, comma 3 del d.p.g.r. n. 49/2009 stabilisce che «i commissari regionali di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 53/2001, possono essere scelti esclusivamente tra i dirigenti dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche», restringendo la possibilità di nominare altri soggetti come nelle altre ipotesi di commissari previste dalla medesima legge regionale n. 53/2001;

3. è quindi necessario modificare l'art. 4 del d.p.g.r. n. 49/2009 per consentire la nomina anche al di là dei dirigenti pubblici previsti in via esclusiva dal citato comma 2 dell'art. 4 del regolamento;

4. il 18 novembre 2021 la 1ª commissione del Consiglio regionale ha reso il parere ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello statuto; il parere ha tra l'altro segnalato



«l'opportunità, in coerenza con il dettato legislativo di cui all'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 53/2001, di richiedere, anche per i soggetti esterni che possono essere nominati commissari regionali, una adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa»;

5. in accoglimento del parere della 1ª commissione, oltre a correggere refusi, si provvede ad integrare il comma 3-*bis* dell'art. 4 del d.p.g.r. n. 49/2009, modificando in tal senso il comma 2 dell'art. 1, del presente regolamento.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'art. 4 del d.p.g.r. n. 49/2009

1. Nel comma 3 dell'art. 4 del regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R di attuazione della legge regionale ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), è soppressa la parola «esclusivamente».

2. dopo il comma 3 dell'art. 4 del d.p.g.r. n. 49/2009 è inserito il seguente:

«3-*bis*. In mancanza di personale di qualifica dirigenziale ai sensi del comma 3, i commissari regionali di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 53/2001, possono essere scelti tra soggetti esterni dotati di adeguata qualificazione o esperienza amministrativa.».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 10 dicembre 2021


GIANI

22R00146

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-021) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 5 2 8 *

€ 2,00

